

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 5 aprile 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (n. 401)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso modifica la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambientale), dando attuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), in base alla delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

rilevato che, , nonostante la normativa vigente preveda, per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale, termini che vanno da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni, di fatto – secondo i dati della relazione governativa – occorrono da un minimo di 300 giorni a un massimo di sei anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA si va da un minimo di due mesi a un massimo di 2,6 anni. Al fine di ovviare a queste criticità, con il provvedimento in titolo viene disposta la semplificazione delle procedure, la riduzione degli oneri superflui e la fissazione di tempi predeterminati per le risposte dell'amministrazione;

rilevato che alcuni degli elementi più significativi dello schema riguardano:

- l'articolo 1, relativo alla nuova definizione degli impatti ambientali;
- l'articolo 3, relativo alla possibilità per il proponente di richiedere una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (cosiddetto *pre-screening*);

- l'articolo 5, relativo all'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e la rimodulazione delle competenze normative delle Regioni. In tale ambito, sono attratte alla competenza statale le procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni per i progetti di carattere esclusivamente locale;

- l'articolo 6, relativo alle modalità di funzionamento della Commissione VIA;

- l'articolo 8, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con il proponente onerato del deposito dello studio preliminare ambientale;

- l'articolo 14, relativo alla riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla loro qualificazione come perentori ai sensi della legge sul procedimento amministrativo;

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 16, relativo al provvedimento unico in materia ambientale, che, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, consente al proponente di richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico, comprensivo di ogni altro titolo abilitativo o autorizzativo in materia ambientale richiesto dalla normativa per la realizzazione del progetto;

- l'articolo 18, che sancisce l'annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte. Per i progetti già realizzati o in corso di realizzazione, non assistiti da VIA, l'autorità competente può disporre un nuovo procedimento, senza che sia esclusa la demolizione delle opere realizzate o il ripristino dei luoghi in caso di VIA negativa;

- l'articolo 23, che, in considerazione delle numerose semplificazioni disposte dal provvedimento in esame, consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva 2014/52/UE è fissato dalla stessa direttiva al 16 maggio 2017;

valutato che nelle disposizioni dello schema in titolo non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

In riferimento all'articolo 18 dello schema, che sostituisce l'articolo 29 del codice ambientale, si rileva che è pendente presso la Corte di giustizia una causa concernente la possibilità di eseguire una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della direttiva VIA, dopo che il progetto è già stato realizzato. I dubbi in relazione a questo modo di procedere derivano dal fatto che la suddetta valutazione può adempiere appieno il suo scopo solo se eseguita prima dell'autorizzazione e della realizzazione di un progetto, e non dopo.

Il 30 marzo 2017, sono state rese le conclusioni dell'avvocato generale che ha concluso nel senso che la normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati impone di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a una valutazione dell'impatto ambientale ed eventualmente la valutazione stessa prima dell'autorizzazione e della realizzazione del rispettivo progetto. In caso di violazione di tale obbligo, gli organismi competenti devono espletare procedure *ex post* e trarre le dovute conseguenze dal loro esito. Ciò non consente tuttavia di considerare il progetto come se fosse stato autorizzato nel pieno rispetto della normativa.

Sono stati ritenuti possibili, al fine di eliminare le conseguenze del vizio procedurale, provvedimenti di revoca o sospensione di un'autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale del progetto ai sensi della direttiva VIA.

Valuti pertanto la Commissione di merito di specificare, all'articolo 29, comma 3, del codice ambientale, come modificato dall'articolo 18 dello schema, che sia sospesa l'efficacia e l'esecutività dell'eventuale provvedimento di autorizzazione di un progetto adottato senza la VIA, sino alla compiuta definizione del nuovo procedimento di VIA.

Valeria Cardinali